

Sospensione dei termini e proroga validità documenti e certificati: le norme del D.L. n. 18/2020 applicate ai servizi demografici

A cura di Andrea Antognoni

In questo approfondimento operativo prenderemo in rassegna le principali ricadute operative nell'ambito dei servizi demografici delle disposizioni adottate con il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18**, il decreto "Cura Italia". Tutte sono volte al rispetto del principio fondamentale: le persone devono restare a casa, tutti gli atti, gli adempimenti amministrativi e i documenti sono prorogati o sospesi in questo periodo di emergenza.

Carte d'Identità (art. 103)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento".

La proroga della validità è da intendersi su qualsiasi documento di riconoscimento o identità, a cominciare dalle carte d'identità, indipendentemente dalla data di scadenza. Quindi, almeno fino alla fine del periodo di emergenza, i Comuni potranno restringere ulteriormente le aperture al pubblico, tenendo conto del fatto che esse devono essere limitate ai servizi indifferibili in presenza, in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020. Fino al termine di questa fase, che è prevedibile ritenere presto prorogata a oltre il 3 aprile, le carte dovranno essere rilasciate esclusivamente se ricorrono entrambe queste condizioni:

- a) la persona è sprovvista della carta e non ha altro documento di riconoscimento, anche scaduto;
- b) la persona dimostra di avere una grave e comprovata urgenza.

È bene ricordare ai cittadini che la proroga non attiene alla validità per l'espatrio, ma almeno fino al termine del periodo di emergenza, salvo casi particolari, l'espatrio è generalmente inibito a qualsiasi cittadino.

Sospensione dei termini di tutti i procedimenti (art. 104, c. 1)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Si tratta di un'inedita e totale sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, che in sostanza inserisce, nella durata del procedimento, una bolla temporale di 53 giorni, in cui il procedimento si arresta e riprende a decorrere dal 16 aprile in avanti.

Trattandosi di previsione di legge, non occorre fare una comunicazione ad hoc per tutti i procedimenti anagrafici aperti o avviati dopo il 23 febbraio, sarà sufficiente una comunicazione sul sito web dell'ente. È importante sapere che per le pratiche avviate prima di tale data, il conteggio dei 45 giorni si arresta nel periodo indicato e riprende a decorrere dal 16 aprile, mentre per le pratiche avviate successivamente il conteggio inizierà direttamente il 16 aprile.

Nelle comunicazioni di avvio del procedimento redatte dall'entrata in vigore del decreto in avanti sarà importante indicare che ***“ai sensi del D.L. n. 18/2020, i termini sono sospesi fino al 15/04/2020 e inizieranno a decorrere dal giorno 16/04/2020 e pertanto la data di conclusione del procedimento è stabilita nel ...”***.

La sospensione è generalizzata: si applica anche ai procedimenti di stato civile, ad esempio il termine di 180 giorni per rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza, o l'analogo termine per contrarre matrimonio dopo l'eseguita pubblicazione.

Proroga validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni (art. 104, c. 2)

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Altra proroga generalizzata, che si applica a qualsiasi tipo di certificato, attestato o atto autorizzatorio. Si pensi, ad esempio, ai tesserini di parcheggio per invalidi che erano indiscutibilmente uno dei servizi indifferibili in presenza da garantire, molto spesso attraverso gli sportelli U.R.P., anche nel periodo di emergenza: ora, con questa disposizione, il rinnovo di un tesserino scaduto non è più necessario, e dovrà essere posticipato alla fine del periodo di contenimento. La proroga riguarda certamente anche alcuni documenti che sono presentati agli uffici demografici: dai nulla-osta per contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 116 del codice civile fino ad eventuali estratti richiesti nelle varie istruttorie dell'ufficiale dello stato civile, ad esempio per le pubblicazioni di matrimonio o per gli accordi di separazione e divorzio tra i coniugi.